

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-501 del 07/03/2016
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società SEPLA Snc di Gualtiero Fogacci &C per lo stabilimento sito in comune di Vergato, via Porrettana n° 1
Proposta	n. PDET-AMB-2016-502 del 04/03/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di BOLOGNA
Dirigente adottante	GIANPAOLO SOVERINI

Questo giorno sette MARZO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di BOLOGNA, GIANPAOLO SOVERINI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società SEPLA Snc di Gualtiero Fogacci &C per lo stabilimento sito in comune di Vergato, via Porrettana n° 1

II DIRIGENTE

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società SEPLA Snc di Gualtiero Fogacci &C per lo stabilimento ubicato nel Comune di Vergato, via Porrettana n° 1 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di reflui in pubblica fognatura ⁴
 - Operazioni di recupero rifiuti di cui all'art 216 del DLgs 152/06
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A, B e C alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

- previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶
5. Obbliga la società SEPLA Snc di Gualtiero Fogacci &C a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁷
 6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
 7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'Agenzia ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società SEPLA Snc di Gualtiero Fogacci &C, c.f. 00303750386 e p. iva 00500431200, avente sede legale e stabilimento in comune di Vergato, via Porrettana n° 1, ha presentato in data 05/10/2015 al Suap dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese una domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.

Tale domanda di AUA contiene la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera generate dall'impianto produttivo che svolge attività di produzione di conglomerati bituminosi. Non sono richieste modifiche rispetto alle emissioni attualmente autorizzate con atto rilasciato dalla Provincia di Bologna PG n° 68963 del 22/05/2001. E' inoltre richiesto il rinnovo per l'attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del DLgs 152/06 per la quale è dichiarato che non sono state apportate modifiche rispetto alla situazione autorizzata.

Con la documentazione integrativa pervenuta in data 13/10/2015⁹ l'azienda richiede anche il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di reflui domestici sul suolo, attualmente autorizzati con atto del Comune di Vergato n°65/04 del 12/02/2005; anche per questa matrice ambientale è dichiarato che non sono state apportate modifiche alla situazione autorizzata.

In data 03/12/2016 è pervenuto il parere favorevole di ARPA¹⁰ e successivamente in data 11/12/2015 quello del Comune di Vergato in merito al rinnovo allo scarico di reflui domestici nel suolo¹¹

Si adotta l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁸ Domanda di AUA agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 116226 del 05/10/2015, **confluita in pratica Sinadoc n° 7708/2016**

⁹ Integrazioni agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 119567 del 13/10/2015

¹⁰ Parere agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 139598 del 03/12/2015

¹¹ Parere agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 142373 del 11/12/2015

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di reflui domestici sul suolo come individuati in allegato B
- Operazioni di recupero rifiuti di cui all'art 216 del DLgs 152/06 secondo le prescrizioni e le avvertenze contenute nell'allegato C al presente atto quale parte integrante e sostanziale

Il Dirigente
Giampaolo Soverini

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

SEPLA Snc di Gualtiero Fogacci &C - Comune di Vergato - via Porrettana n° 1

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di conglomerati bituminosi svolta dalla società SEPLA Snc di Gualtiero Fogacci &C nello stabilimento ubicato in Comune di Vergato, via Porrettana n° 1, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società SEPLA Snc di Gualtiero Fogacci &C è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1
PROVENIENZA: ESSICCATORE INERTI

Portata massima	35000 Nm ³ /h
Altezza minima	18 m
Durata massima	5 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	20 mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	800 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

EMISSIONE E2
PROVENIENZA: CALDAIA PER OLIO DIATERMICO A GASOLIO

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto non supera il valore di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria elencate nella parte I dall'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla

sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. Entro sei mesi dalla data di rilascio del presente atto, tutte le prese di campionamento dei punti di emissione, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto

previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società SEPLA Snc di Gualtiero Fogacci &C dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità trimestrale per il punto di emissione E1. Si dà atto dell'attuale dichiarata inattività dell'impianto produttivo, la riattivazione dell'impianto dovrà essere preventivamente comunicata a questa ARPAE ed al comune di Vergato; successivamente dovrà essere effettuato il primo autocontrollo entro un mese dalla data di riavvio della produzione.
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta SEPLA Snc di Gualtiero Fogacci &C, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

SEPLA Snc di Gualtiero Fogacci &C - Comune di Vergato - via Porrettana n° 1

ALLEGATO B

matrice scarico di acque sul suolo costituito da acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione

Scarico di acque reflue domestiche sul suolo

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal parere ARPA PGBO 16220 del 02/12/2015 richiamato dal comune di Vergato nel proprio parere di competenza del 10/12/2015. Tali documenti sono riportati nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale



COMUNE DI VERGATO

Provincia di Bologna

Area Servizi per la Collettività ed il Territorio
U.O. Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente

Prot. n. **15973**
Rif. prot. n. 12675/2015

Vergato li, **10/12/2015**

Spett.le
Città metropolitana di Bologna
Settore Ambiente – Servizio Tutela Ambientale
Via San Felice, 25
40122 Bologna (BO)

cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

Spett.le
SUAP del Comune di Vergato

suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale - Matrice scarico di acque reflue domestiche sul suolo provenienti dallo stabilimento denominato **SEPLA S.n.c. di Gualtiero Fogacci** - sito in Comune di Vergato Via Porrettana Loc. Bietta – **Parere di competenza.**

Con riferimento alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese da parte della ditta **SEPLA S.n.c. di Gualtiero Fogacci** - sito in Comune di Vergato Via Porrettana Loc. Bietta;

Vista la richiesta di parere o nulla osta inviata tramite PEC dal Settore Ambiente della Città Metropolitana di Bologna pervenuta al prot. n. 13302 in data 19/10/2015;

Visto il parere favorevole con prescrizioni di A.R.P.A. prot. PG BO/2015/16220 del 02/12/2015;

Si esprime **Parere Favorevole** al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche con le prescrizioni e le indicazioni previste dal parere rilasciato da Arpa.

Lo scrivente Servizio rimane in attesa di copia dell'autorizzazione allo scarico rilasciata.

Il Responsabile dell'Unità Operativa
(arch. Katia Lenzi)

Allegata: Copia della precedente autorizzazione allo scarico n. 65/04 del 12/02/2015

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale, nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

SINADOC n° 2280/15

(da assumere come riferimento dell'eventuale riscontro)

Spett.le Città Metropolitana di Bologna
Settore Ambiente
Servizio Tutela Ambientale e Sanzioni
U.O. A.U.A. E Scarichi
Via San Felice 25
40122 BOLOGNA
PEC: cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

e p.c. Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese
SUAP
Piazza della Pace 4
40038 Vergato (BO)
PEC: suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it

e p.c. All'Amministrazione Comunale di
40048 Vergato (BO)
PEC: comune.vergato@cert.provincia.bo.it

Oggetto: D.P.R. n° 59/2013 . Domanda di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE per l'insediamento SEPLA s.n.c di Gualtiero Fogacci ubicato in Comune di Vergato Via Porrettana località Bietta.

Parere di competenza

E' pervenuta alla scrivente Agenzia in data 16/10/2015 prot. PGBO/2015/0013915 la Vostra richiesta di parere del 16/10/2015 relativa all'istruttoria in oggetto.

La domanda risulta essere stata presentata per le sotto elencate matrici:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in subirrigazione. La precedente autorizzazione è stata rilasciata dal Comune di Vergato in data 12,02,2005 n°65/04 , pertanto al momento risulta essere scaduta e si rilascia nuova autorizzazione.

- Nella domanda di richiesta di autorizzazione allo scarico viene dichiarato dal Sig Gualtiero Fogacci nella sua qualità di Legale rappresentante della ditta Sepla s.n.c. da cui ha origine lo scarico , che non sono intervenute modifiche alla rete fognaria e all'impianto finale di trattamento dei reflui rispetto all'autorizzazione rilasciata dal Comune di Vergato il 12,02,2005 n° 65/04.

- Il sistema di scarico delle acque reflue originate dai bagni a servizio del personale , è costituito da: Fossa imhoff , pozzetto di cacciata e subirrigazione .

Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto di competenza, vista la documentazione presentata, valutati gli aspetti ambientali dell'intervento previsto e rappresentato negli elaborati grafici , preso atto della adeguatezza dell'intervento proposto vista la Delibera della Giunta Regionale n° 1053 del 09.06.2003 si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

al rilascio del titolo abilitativo richiesto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- sia prevista una costante e corretta manutenzione della fossa Imhoff, con particolare riferimento alla periodica asportazione del fango di supero ,che dovrà essere eseguita da ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti;

- venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi modificazione che si intenda apportare allo scarico autorizzato ed al sistema di convogliamento delle acque allo scarico, nonché di ogni variazione conseguente alle previsioni di cui all'art. 124 punto 12 del D.Lgs 03 aprile 2006 n° 152;



Al fine di migliorare la qualità delle acque reflue immesse nel suolo, si consiglia l'installazione di pozzetto degrassatore sulla condotta di raccolta delle acque reflue saponose, da posizionarsi a monte della fossa imhoff.

Rimanendo in attesa di ricevere copia del titolo abilitativo rilasciato, si porgono distinti saluti.

Istruttoria Tecnica redatta da Loretta Turrini

Il Dirigente
(Dr. V. Gandolfi)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.

Da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia composta di n. pagine, è conforme in tutte le sue componenti all'originale informatico firmato digitalmente

Documento assunto agli atti con protocollo n. del

.....
(luogo) (data)

.....

Autorizzazione Unica Ambientale

SEPLA Snc di Gualtiero Fogacci &C - Comune di Vergato - via Porrettana n° 1

ALLEGATO C

Matrice di recupero rifiuti di cui all'art 216 del DLgs 152/06

Le operazioni di recupero rifiuti dovrà essere condotta secondo le prescrizioni e le avvertenze che seguono quale parte integrante e sostanziale del presente allegato C.

RAPPORTO TECNICO MATRICE RIFIUTI¹

Bologna, 29/01/2016

Prot. n. 112209/15 del 23.09.2015

Riferimento 11.19/759/2015

OGGETTO: Iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti². **Impresa Sepla di Gualtiero Fogacci & C S.n.c. - sede legale e impianto Via Porrettana, 1 - Loc. Abietta, Vergato (BO)**

P.Iva 00500431200

Attività di recupero di rifiuti non pericolosi, Operazioni di recupero: **R5, - Classe 5.**

1. Motivazione

E' stata esaminata la documentazione allegata alla istanza di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.), presentata al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese (BO) e pervenuta a questa Città Metropolitana di Bologna in data 05.10.2015, in atti ai PG. n. 116226/2015³

Sepla S.n.c. di Marzabotto ha dichiarato che non sono intervenuti cambiamenti alla gestione dei rifiuti rispetto all'iscrizione al registro provinciale di Bologna dei recuperatori di rifiuti con n. 181279/10.

L'attività è localizzata in area di tutela fluviale (Fiume Reno), in zona di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare e montano (terrazzi fluviali) ed in ambito agricolo a prevalente rilievo paesaggistico, disciplinate rispettivamente dagli artt. 4.3, 5.3 e 11.8 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.⁴ ed è esistente almeno dal 26/05/1998⁵.

L'art. 17 comma 1 "Classificazione delle aree idonee ai fini della localizzazione di impianti di smaltimento e recupero rifiuti" delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Provinciale Gestione Rifiuti approvato con

1 Ai sensi dell'art. 216 del d.lgs 152/2006 e s.m.

2 Ai sensi dell'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06

3 integrata con nota agli atti P.G. n. 119567/2015

4 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 19 del 30/03/2004 modificato con successive delibere del C.P. n. 29 del 31/03/2009, n. 30 del 07/04/2009 e n. 15 del 04/04/2011

5 Data della prima comunicazione di prosecuzione di attività di recupero di rifiuti non pericolosi trasmessa dalla Ditta, ai sensi della normativa rifiuti, agli atti della Provincia di Bologna P.G. n. 54306 del 26/05/1008

deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 30/03/2010 prescrive che il P.T.C.P., all'articolo 14.4 delle proprie norme di attuazione, provvede a elencare le aree non idonee e le aree parzialmente idonee alla localizzazione degli impianti per lo smaltimento e il recupero di rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi.

I combinati disposti dell'art. 14.4 commi 2 e 3 stabiliscono che la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani e/o speciali è vietata nelle aree di cui all' art. 4.3 delle norme di attuazione dello stesso P.T.C.P. che disciplina le fasce di tutela fluviale.

Tuttavia, nelle fasce di tutela fluviale disciplinate dall'art. 4.3 del P.T.C.P. sono ammissibili le attività di recupero di rifiuti inerti da costruzione e demolizione, purchè effettuate presso impianti produttivi adibiti al trattamento di inerti, preesistenti all'entrata in vigore delle presenti norme e legittimati a tempo indefinito, ossia con atti di natura non transitoria.

Nel caso specifico, è attivo nel sito in oggetto a decorrere almeno dal 22/01/2000⁶, quindi preesistente alla data di adozione del PTCP⁷ (2012), un impianto di produzione di conglomerato bituminoso; pertanto, l'attività di recupero di rifiuti inerti da costruzione e demolizione, sebbene sia stata formalmente comunicata per la prima volta dal gestore dell'impianto in data 24/11/2005⁸, è compatibile con il PTCP.

I combinati disposti dell'art. 14.4 commi 2 e 3 stabiliscono anche che la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani e/o speciali è vietata nelle zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare e montano (terrazzi fluviali) disciplinate dall'art. 5.3 delle norme di attuazione dello stesso P.T.C.P. eccetto per le discariche di rifiuti inerti e gli impianti di trattamento.

La variante al PTCP di recepimento del Piano Tutela Acque Regionale, approvata con delibera del Consiglio Provinciale n.15 del 04/04/2011 stabilisce in modo più restrittivo, nell'allegato O, che nelle suddette zone sono ammissibili esclusivamente discariche per rifiuti inerti, escludendosi pertanto impianti di trattamento di rifiuti inerti.

Tuttavia, anche in questo caso, poichè l'attività di recupero di rifiuti inerti da costruzione e demolizione è stata formalmente comunicata per la prima volta dal gestore dell'impianto in data 24/11/2005⁹, essa risulta compatibile con il PTCP, in quanto la variante sopracitata è stata approvata successivamente all'instaurarsi dell'attività di recupero di rifiuti.

6 data di rilascio della prima autorizzazione provinciale in materia di emissioni aeriformi sull'impianto di produzione di conglomerato bituminoso

7 Il P.T.C.P. è stato adottato in data 11/02/2003, pertanto, da tale data sono applicate le norme prescrittive del P.T.C.P. adottato, in regime di salvaguardia.

8 comunicazione di attività trasmessa agli atti della Provincia di Bologna P.G. n. 307506 del 24/11/2005

9 comunicazione di attività trasmessa agli atti della Provincia di Bologna P.G. n. 307506 del 24/11/2005

Per tutto quanto detto sopra, trattandosi di attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, preesistente alla data di adozione delle norme tecniche prescrittive di attuazione del P.T.C.P. e che intende proseguire alle medesime condizioni precedentemente comunicate, **la localizzazione risulta idonea in quanto compatibile con le norme del P.T.C.P. E del P.P.G.R.¹⁰ vigenti.**

2. Attestazione

Si attesta l'iscrizione dell'impresa **Sepla di Gualtiero Fogacci & C S.n.c. - sede legale e impianto Via Porrettana, 1 - Loc. Abietta, Vergato (BO)** nel registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi nel territorio provinciale di Bologna, al **n. 116226 del 05.10.2015**

Detto numero dovrà essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario.

3. Siano rispettate le seguenti condizioni di gestione:

- a) Le tipologie di rifiuti non pericolosi, le quantità conferibili all'impianto, e le operazioni di recupero che possono essere svolte sono le seguenti¹¹:

OPERAZIONE RECUPERO ed Attività	di R5	RICICLO/RECUPER DI ALTRE SOSTANZE ORGANICHE	t/a
TIPOLOGIA	7.1/3a	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè privi di amianto CER: 170101, 170102, 170103, 170107, 170904	5.999
TIPOLOGIA	7.6/3a	Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo CER: 170302	

¹⁰ Piano provinciale Gestione rifiuti

¹¹ le tipologie di rifiuti elencate nella tabella sottostante sono quelle dell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 e s.m.

Operazione di recupero R5

- b) Le operazioni di riciclaggio/recupero dei rifiuti (R5) dovranno essere finalizzate alla produzione di materie prime secondarie, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del D.M.5/02/1998 e s.m., dall'art. 184-ter del D.lgs 152/2006 e s.m. (cessazione della qualifica di rifiuto), dalle norme nazionali e internazionali vigenti in materia, e in conformità alle caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m., se prevista in corrispondenza dell'attività di recupero iscritta;
- c) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto, delle attività di recupero e delle caratteristiche delle materie prime secondarie e/o prodotti ottenuti dai trattamenti, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m.; si evidenzia in particolare che i rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso (tipologia 7..6 dell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 e s.m) dovranno provenire esclusivamente da attività di scarifica del manto stradale mediante frasatura a freddo
- d) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m..
- e) Per quanto non espressamente indicato, si rimanda al rispetto di quanto stabilito dal d.lgs 152/2006 e s.m. - Parte Quarta ed al D.M. 5/02/1998.

4. Avvertenze:

- a) Dovrà essere comunicata ad ARPAE, quale autorità competente¹², qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, per gli eventuali provvedimenti di competenza;

¹² Ai sensi della L.R. n. 13/2015 del 30 luglio 2015

- b) Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero si raccomanda di verificare se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;
- c) Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se diversa dalla data di scadenza della validità dell'autorizzazione unica ambientale;
- d) Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere effettuato a favore dell'ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione¹³: per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a 103,30 € che vanno versate a favore dell'ARPAE con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:
- denominazione e sede legale del richiedente;
 - attività per la quale e' stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
 - partita IVA e codice fiscale

Il pagamento potrà avvenire secondo la seguente modalità:

bonifico bancario Banca Unicredit spa **IT 05 T 02008 02435 000104059154**

- e) L'iscrizione nel registro delle imprese e' sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti¹⁴.

5. Documentazione di riferimento ai fini dei controlli

Si comunica, ai fini dei controlli su quanto dichiarato relativamente alla gestione dell'impianto, che la documentazione tecnica di riferimento aggiornata, allegata alla comunicazione di attività, è quella acquisita agli atti della Città metropolitana ai Pg. n. 116226 del 5/10/2015 integrata con Pg. n. 119567/2015

¹³ Ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, secondo gli importi in esso determinati

¹⁴ Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.